



COMUNE DI VALMACCA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 17 marzo 2026

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE) – MODIFICA ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI TARIP CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI DIFFERENZIATI 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore diciotto e quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta * i Consiglieri Comunali:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. SOSSO GIOVANNI - Consigliere	No
3. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Consigliere	Sì
4. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
5. ZAGO CRISTIAN - Consigliere	No
6. CARENINI GIAN GUIDO - Consigliere	Sì
7. CASTELVETRI DANILA - Consigliere	Sì
8. ANTIGA ROBERTO - Consigliere	No
9. ROTA ERNESTO - Consigliere	Sì
10. COPPA FILIPPO - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	4

Partecipa il Segretario Comunale Stefano Dott. Pretari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Vista la legge di Bilancio 2026 pubblicata in G.U. che ha previsto all'art.1 comma 677 la proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva e quindi il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è prorogato dal 30 aprile 2026 al 31 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*quinquies*, primo periodo, del D.L. 228/2021;

Premesso:

- che il Comune di Valmacca ha adottato il regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2017;
- che il Regolamento suddetto è stato modificato e riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2024;

Considerato che, per quanto riguarda la TARIP applicabile nel 2026, appare opportuno modificare l'art. 38 "Termini per il pagamento" al Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati al fine di disciplinare quanto stabilito da ARERA in merito alle scadenze per il pagamento della tassa;

Vista la Deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF con cui si approva il quadro normativo di dettaglio e le disposizioni operative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici in condizioni di disagio economico di cui al Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 nonché Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 21 gennaio 2025, n. 24 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025) che definisce i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. o Stabilisce la soglia ISEE di accesso e prevede che l'agevolazione consista in una riduzione del 25% della TARI o della tariffa corrispettiva. o Introduce l'obbligo del riconoscimento automatico del bonus a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Dato atto che il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) (Allegato A alla Delibera 355/2025) prevede che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.

Considerato che tale prescrizione di ARERA rende quindi necessario procedere all'aggiornamento del vigente art. 38 del Regolamento TARIP, al fine di disciplinare in modo compiuto le scadenze per la riscossione della tassa nel seguente modo al fine dell'erogazione del bonus sociale rifiuti nei termini stabiliti da ARERA:

Art. 38 - Termini per il pagamento

*La riscossione ordinaria della TARI avviene in 3 rate ~~con scadenze definite in sede di approvazione del piano tariffario dell'anno in corso~~ di cui le prime due in acconto scadenti ~~prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento~~ **il 30 giugno e il 30 settembre dell'anno di riferimento**, pari al 100% dell'importo dovuto nell'anno in corso, esclusi i costi degli svuotamenti, parametrati alle tariffe TARIP dell'anno precedente, e la terza **il 30 marzo dell'anno** seguente a saldo e conguaglio con importo ricalcolato con le tariffe vigenti per l'anno di riferimento, comprensivo dei costi di svuotamento dell'anno di riferimento, detratto quanto effettivamente pagato in acconto.*

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2026, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il testo del regolamento sopra richiamato, integrato e modificato, composto da numero 53 articoli e n. 4 allegati che si allega alla presente deliberazione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARIP;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di

- regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE la narrativa che precede e per l'effetto:

DI APPROVARE le modifiche al regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARIP con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2024, composto da numero 53 articoli e n. 4 allegati, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2025, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato.

Con votazione unanime favorevole resa a parte

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 comma 4° del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIO COMUNALE n. 4 DEL 17/03/2026

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE) – MODIFICA ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI TARIP CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI DIFFERENZIATI 2026.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dominga CREPALDI

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la sottoscritta responsabile del servizio finanziario esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, **parere favorevole.**

Li , 17/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ivonne Bauce

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 17/03/2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BOVIO PIERO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Stefano Dott. Pretari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 27/03/2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 27/03/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott. Enrico Bovio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Addì 17/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì 27/03/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Bovio